

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPettorato INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

(Chiarimento)

PROT. n° P78/4101 sott. 106/33

Roma, 25 gennaio 1999

**OGGETTO:** Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.

In relazione al quesito posto, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti RX), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.

Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.